

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2043

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SULLO, JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, FABRIANI, MAXIA,  
SEMERARO GABRIELE, VOLPE, CASTELLI AVOLIO, CIFALDI  
e CARCATERRA**

*Annunziata il 21 giugno 1951*

### Agevolazioni fiscali per opere concesse dalla Cassa per il Mezzogiorno

ONOREVOLI COLLEGHI! — In occasione dell'approvazione della legge sulla Cassa per il Mezzogiorno, si ritenne opportuno disporre che la Cassa stessa versasse all'Erario una quota fissa del 5 per dieci mila del capitale erogato — secondo le risultanze del bilancio — in luogo delle imposte di registro, di bollo, dell'entrata, di ricchezza mobile ed altre (articolo 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646).

La norma aveva un fondamentale motivo ispiratore: che gli oneri fiscali non superassero una bassa percentuale e non incidessero sulla mole dei lavori da compiere.

La esperienza di ogni giorno dimostra purtroppo che gli oneri fiscali non sono contenuti affatto entro detta minima percentuale.

La maggior parte delle opere programmate dal Comitato dei Ministri deve essere affidata dalla Cassa (articolo 8 della legge) *normalmente* ad Enti minori (Enti locali, Consorzi di bonifica, Enti di riforma fondiaria, Enti di diritto pubblico in genere) con il sistema della *concessione amministrativa*.

I contratti con gli appaltatori non vengono in tal caso stipulati direttamente dalla Cassa, ma dagli Enti; e questi, per una rigorosa interpretazione letterale della legge, sono obbli-

gati al pagamento dell'imposta generale sull'entrata, dell'imposta di registro, di bollo, ecc., per via diretta o indiretta.

Perciò si verifica il grave inconveniente che per queste opere una prima volta l'imposta venga pagata dalla Cassa, che la corrisponde in abbonamento in proporzione del capitale erogato, e una seconda volta venga pagata dall'Ente pubblico minore secondo le leggi vigenti, assai più onerose dell'abbonamento.

Naturalmente l'onere fiscale incide gravemente sulla quantità delle opere da eseguire, quantità che diminuisce.

Altra conseguenza spiacevole è che le opere in concessione vengono a costare più di quelle eseguite direttamente dalla Cassa, la qual cosa è chiaramente contro lo spirito della legge istitutiva della Cassa, che tendeva a favorire il decentramento locale dei lavori.

Per queste ragioni i proponenti confidano nella sollecita approvazione della presente proposta di legge, in virtù della quale dovrebbero esonerarsi gli Enti concessionari dal pagamento delle imposte, intendendosi queste già versate dalla Cassa in abbonamento.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Per effetto dell'abbonamento di cui all'articolo 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e ferma restando la quota fissa dovuta dalla Cassa all'erario, le operazioni, gli atti e i contratti degli Enti locali e dei loro consorzi, dei consorzi di bonifica e di irrigazione, dell'Opera nazionale combattenti, di altri Enti di diritto pubblico, nonché degli Enti di riforma fondiaria, godono del totale esonero dalle imposte dovute quando si riferiscono alla esecuzione di opere la cui concessione sia stata assentita agli Enti dalla Cassa per il Mezzogiorno.